

Allegati alla scheda B

31

Verifica dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

**VERIFICA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA
RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

*(di cui all'art. 5, co. 1, lettera v-bis del D.Lgs. 152/06 secondo le modalità individuate
dal DM N. 95/2019 emanato dal Ministero dell'Ambiente).*

Sicit Group S.p.A. è un'industria chimica specializzata nella realizzazione di prodotti tecnici per l'agricoltura a base di amminoacidi/peptidi a partire da rifiuti e sottoprodotti provenienti da distretti conciarci.

L'azienda è attiva in due stabilimenti situati a Chiampo e ad Arzignano nei quali viene prodotto un idrolizzato proteico concentrato a partire rispettivamente (a Chiampo) da rifiuti di pelle conciata (rasatura e rifili di pelle) e (ad Arzignano) da sottoprodotti di origine animale di categoria 3 (costituiti principalmente da carniccio e pelo conciario). L'idrolizzato prodotto da entrambi gli stabilimenti viene ulteriormente raffinato e lavorato nello stabilimento di Arzignano al fine di ottenere una vasta gamma di prodotti finiti commercializzabili, destinati principalmente al settore agricolo (ammendanti, fertilizzanti, biostimolanti, correttivi) e in misura minore a specifici settori tecnici industriali (ritardanti per l'industria del gesso).

Lo stabilimento di Arzignano è autorizzato in regime di A.I.A. con provvedimento n. 136 del 30/10/2007, dato che l'attività risulta rubricata ai punti 4.3 ("industria chimica per la fabbricazione di fertilizzanti) e 6.5 ("smaltimento e riciclaggio carcasse e residui animali") di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

Per le attività soggette ad A.I.A. che comportino l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose per le quali non si possa escludere la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il D.Lgs. 46/14 ha introdotto l'obbligo di presentare all'Autorità competente la "relazione di riferimento" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prima della messa in servizio di una nuova installazione o in caso di aggiornamento dell'autorizzazione per le installazioni esistenti (modifiche sostanziali).

Al fine di identificare le attività soggette all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, nonché di fornire indicazioni sulle modalità di redazione, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il D.M. n. 95 del 15/04/2019, il cui Allegato 1 riporta la "procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" articolata nelle seguenti fasi:

1. *valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità;*
2. *valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza;*

3. se le soglie sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito e sicurezza dell'impianto;
4. se esiste la possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della relazione di riferimento.

Nello stabilimento produttivo Sicit di Arzignano vengono utilizzate diverse sostanze chimiche pericolose, che vengono utilizzate per il lavaggio delle apparecchiature, come ausiliari nel processo di trasformazione dei SOA cat. 3 in idrolizzato proteico e come additivi di processo nella fabbricazione dei prodotti finiti a base di idrolizzato (ammendanti, fertilizzanti, biostimolanti, correttivi, ecc.). Le sostanze chimiche utilizzate da Sicit non determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi.

L'elenco delle sostanze chimiche utilizzate dall'azienda è riportato nel prospetto B.1.2 della Scheda B della documentazione predisposta per il rinnovo/revisione dell'A.I.A..

Nella tabella seguente vengono riportate le sostanze chimiche impiegate nello stabilimento che rientrano nelle classi di pericolosità di cui all'Allegato 1 al D.M.A. N. 95/2019.

Sostanza utilizzata	Stato fisico	Indicazioni di pericolo (Regolamento CE n. 1272/2008)	Consumo annuo previsto alla capacità produttiva (t)
Ammonio bicarbonato	Solido	H302, H315, H318	2'000
Solfato di manganese	Solido	H318, H373, H411	200
Solfato di zinco	Solido	H302, H400, H410	250
Solfato di rame	Solido	H302, H315, H319, H400, H410	120
Solfato di cobalto	Solido	H302, H317, H334, H341, H350i, H360F, H400, H410	1
Solfato ferroso	Solido	H302, H315, H319	100
Anidride succinica	Solido	H302, H314, H317, H334, H335	2'500
Acido borico	Solido	H360FD	10
Acido fosforoso	Liquido	H302, H314, H318	12
Monoetanolamina	Liquido	H302, H312, H314, H318, H332, H335	10
Cloruro di zinco	Solido	H302, H314, H335, H400, H410	60
Sodio metabisolfito	Solido	H302, H318	2,5
Sodio bisolfito 24-26%	Liquido	H302	10
Ottoborato di sodio	Solido	H360FD	20
Acqua ossigenata < 49,9%	Liquido	H302, H315, H318, H332, H335, H412	2'000
Ammonio molibdato	Solido	H302, H315, H319, H335	0,5
Potassa caustica	Solido	H290, H302, H314, H318	90
Cloruro di manganese	Solido	H302, H411	20
Acido formico	Liquido	H290, H302, H331, H314, H318	70

Queste sostanze rientrano principalmente nelle classi di pericolosità n. 2 (*Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente*) e n. 4 (*Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente*) di cui all'Allegato 1 al D.M.A. N. 95/2019. Nella classe di pericolosità n. 1 (*Sostanze cancerogene o mutagene*) rientra unicamente il *Solfato di cobalto*, mentre non risultano essere utilizzate sostanze appartenenti alla classe di pericolosità n. 3 (*Sostanze tossiche per l'uomo*).

Considerati i consumi previsti in relazione alla capacità produttiva dell'azienda, le soglie quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M.A. N. 95/2019 risultano superate per tutte le classi di pericolosità interessate. Pare peraltro opportuno evidenziare che, proprio in funzione della pericolosità intrinseca delle materie prime utilizzate, sono state adottate sin dal principio tutte le misure e le cautele necessarie ad evitare fenomeni di inquinamento che possano interessare le matrici ambientali all'interno e/o all'esterno dello stabilimento, ed in particolare:

- tutte le aree operative dell'impianto produttivo e gli stoccaggi delle materie prime sono dislocati su superfici impermeabilizzate coperte, al riparo dagli agenti atmosferici; soltanto la nuova cisterna di stoccaggio dell'acqua ossigenata (in progetto) verrà dislocata in area esterna, ma sarà comunque presidiata da bacino di contenimento e protetta da una tettoia di copertura;
- tutti i reparti produttivi e i magazzini di stoccaggio delle materie prime sono presidiati da linee interne di raccolta di eventuali spanti e colaticci collegate alla rete dei reflui industriali dello stabilimento con recapito nella pubblica fognatura consortile gestita da *Acque del Chiampo S.p.A.*;
- i contenitori di sostanze pericolose liquide sono presidiati da appositi bacini di contenimento;
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali più prossimi alle aree operative sono prudenzialmente considerate alla stregua di reflui industriali con recapito terminale nella pubblica fognatura consortile gestita da *Acque del Chiampo S.p.A.*;
- per gli altri piazzali, interessati esclusivamente dal transito e/o parcheggio di automezzi, e per le coperture è stata prudenzialmente prevista la raccolta della prima pioggia, per un'aliquota superiore ai primi 5 mm di precipitazione uniformemente distribuita sulla superficie considerata; la prima pioggia viene conferita nella rete delle acque reflue industriali mentre l'aliquota eccedente (seconda pioggia) viene scaricata nella fognatura acque bianche con recapito terminale in corso d'acqua superficiale; le vasche di prima pioggia (normalmente vuote) assorbono anche la funzione di vasche di raccolta e intercettazione di potenziali fluidi di spegnimento incendi ovvero di altri spanti o perdite liquide impreviste (come ad esempio quelle dovute alla potenziale rottura del serbatoio di un automezzo); anche la rete dei reflui industriali è dotata di molteplici vasche di rilancio che possono assolvere la medesima suddetta funzione;

- nell'ambito dell'area dello stabilimento non sono presenti pozzi perdenti;
- tutti i reparti e le apparecchiature in cui si possono produrre emissioni aeriformi sono presidiati da collettori di aspirazione, in modo da prevenire emissioni diffuse/fuggitive, collegati ad impianti di abbattimento ad alta efficienza conformi alle M.T.D.; le emissioni residue a camino non possono ragionevolmente comportare alcuna significativa ricaduta al suolo di sostanze inquinanti;
- con cadenza giornaliera, è prevista la verifica dello stato e dell'integrità delle strutture, delle pavimentazioni e dell'idoneità delle aree di stoccaggio, adottando, qualora necessario, le misure correttive di pulizia ed eventuale ripristino.

Si ritiene che le misure contenitive e le cautele adottate e previste per lo stabilimento *Sicit* di Arzignano siano tali da poter escludere che il deposito e l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose, rientranti nelle classi di pericolo di cui alla tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M.A. n. 95/2019, possano comportare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Per quanto argomentato, si ritiene che non vi sia l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006, non sussistendo un concreto e nemmeno potenziale rischio di contaminazione del sito correlabile all'attività svolta dall'azienda.

Il Tecnico incaricato

